

QUADRO SINOTTICO

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
CONDIZIONE	<p>Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.</p> <p>Il suddetto termine si applica anche agli accessi c.d. istantanei</p>	<p>L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.</p>	<p>Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.</p>	<p>Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.</p> <p>Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di</p>	<p>Cass. n. 1497/2020 Cass. n. 15010/2014 Cass. n. 10388/2019 Cass. n. 10352/2022</p>

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
CONDIZIONE					entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo (120 giorni) .	
MATERIA DOGANALE	Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle	SI	SI	SI	SI	

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
MATERIA DOGANALE	disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.	SI	SI	SI	SI	
SCHEMA DI ATTO	NO	NO	Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli	Lo schema di atto , comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di	Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti	

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
SCHEMA DI ATTO	NO	NO	<p>eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.</p> <p>L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo (60 giorni).</p>	<p>istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.</p> <p>L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.</p> <p>***</p> <p>Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla</p>	<p>emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.</p>	

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
SCHEMA DI ATTO	NO	NO		<p>notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli</p>		

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
				che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.		
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	SI	SI	NO	Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.	SI	

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	SI	SI	NO	Il contribuente che si è avvalso della facoltà di presentare la suddetta istanza di accertamento con adesione non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.	SI	
MOTIVAZIONE	NO	In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal	L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che	L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che	L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che	Cass. S.U. n. 18184/2013 Cass. n. 27623/2018 Cass. n. 10352/2022

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
		contribuente nel corso del contraddittorio	l'Amministrazione ritiene di non accogliere.	l'Amministrazione ritiene di non accogliere.	l'Amministrazione ritiene di non accogliere.	
ESCLUSIONE	Esclusi gli accertamenti "a tavolino"	Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione (sino ad oggi non approvato).	Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione (sino ad oggi non approvato).	Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione (sino ad oggi non approvato).	Cass. sentenza n. 11685/2021

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
URGENZA	L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza .	In tutti i casi di particolare urgenza , specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio. **** L'urgenza non può consistere nella scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa	NO	NO	NO	Cass. n. 22786/2015 Cass. n. 2587/2014 Cass. n. 9424/2014 Cass. n. 14287/2014 Cass. n. 21815/2018 Cass. n. 22786/2015 Cass. n. 5149/2016 Cass. n. 8749/2018 Cass. n. 10352/2022
MANCATO CONTRADDITTORIO	Il mancato contraddittorio può essere motivo di nullità dell'avviso di accertamento.	Fuori dei casi di esclusione, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito al contraddittorio comporta	Salvo le esclusioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono	Salvo le esclusioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono	Salvo le esclusioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione	Cass. S.U. n. 18184/2013 Cass. n. 1264/2014

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
MANCATO CONTRADDITTORIO		l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.	preceduti, a pena di annullabilità , da un contraddittorio informato ed effettivo.	preceduti, a pena di annullabilità , da un contraddittorio informato ed effettivo.	tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità , da un contraddittorio informato ed effettivo.	Cass. n. 2587/2014 Cass. n. 14287/2014 Cass. n. 21815/2018 Cass. n. 27623/2018 Cass. n. 10352/2022
PROVA DI RESISTENZA	Per le imposte "unionali" (per esempio l'IVA) più recentemente, la Corte costituzionale (v. Corte cost. 21 marzo 2023 n. 47), occupandosi della legittimità costituzionale dell'art. 12 comma 7 dello Statuto, richiede, ai fini della "prova di resistenza" ,	Il contribuente deve dimostrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto fa valere se il contraddittorio fosse stato attivato. Il comma 5 del citato art. 5-ter tipizza la "prova di resistenza" , prevedendo che "il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di	NO	NO	NO	La rilevanza e il peso di queste considerazioni nell'ambito della valutazione della "prova di resistenza" dipendono dal criterio di giudizio adottato; peraltro, la discrasia tra principio unionale e giurisprudenza nazionale su contenuto e limiti

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
<p align="center">PROVA DI RESISTENZA</p>	<p>l'allegazione da parte del contribuente delle "ragioni che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale e il conseguente pregiudizio sostanziale subito", il che sembra sottintendere la verifica circa un risultato diverso del procedimento in caso di rispetto del contraddittorio.</p>	<p>cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato", senza richiedere, almeno non esplicitamente, una valutazione sull'impatto di quelle ragioni sull'esito del procedimento.</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>della "prova di resistenza" nonché la mancanza di precise indicazioni su quanto a fondo ci si debba spingere nella valutazione delle difese adottate dal contribuente rendono assai incerta l'individuazione del corretto metro di giudizio, tanto da giustificare l'intervento delle Sezioni Unite.</p> <p>Pertanto, questo Collegio ritiene di dover trasmettere gli atti al Primo Presidente della Corte affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374 comma 2, ultima parte, c.p.c.</p>

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
						(Cass. Ord. interlocutoria – n. 7829/2024)
ACCERTAMENTI	<u>NOTIFICATI</u> dall'01 agosto 2000 sino al 17 gennaio 2024	<u>EMESSI</u> dall'01 luglio 2020 sino al 29 aprile 2024	<u>EMESSI</u> dal 30 aprile 2024	<u>EMESSI</u> dal 30 aprile 2024	<u>EMESSI</u> dal 30 aprile 2024	
PROROGA 120 GIORNI	NO	Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni , il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di	Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni , tale ultimo termine è posticipato	Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni , tale ultimo termine è posticipato	Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento	

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
<p align="center">PROROGA 120 GIORNI</p>	<p>NO</p>	<p>centoventi giorni, in deroga al termine ordinario (art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997).</p>	<p>al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.</p> <p align="center">***</p> <p>Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di</p>	<p>al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.</p> <p align="center">***</p> <p>Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di</p>	<p>alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo (120 giorni).</p> <p align="center">***</p> <p>In sostanza, le disposizioni sfavorevoli al contribuente si applicano subito, con un'evidente lesione del diritto di difesa.</p>	

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
			decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo (120 giorni).	decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo (120 giorni).		
ENTRATA IN VIGORE	Testo in vigore dal 01 agosto 2000 sino al 17 gennaio 2024	Testo in vigore dal 30 giugno 2019 sino al 21 febbraio 2024	Testo in vigore dal 18 gennaio 2024	Testo in vigore dal 22 febbraio 2024	Testo in vigore dal 30 marzo 2024	
ABROGAZIONE	Il presente comma prima modificato dall'art. 92 D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012, è stato poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 30.12.2023, n. 219 con decorrenza dal 18.01.2024 .	Il presente articolo inserito dall'art. 4 octies, comma 1, lett. b), D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019 ed applicazione agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, è stato poi abrogato				

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
		dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 con decorrenza dal 22.02.2024 ed applicazione con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.				
<p align="center">MODIFICHE (ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024) – Decreto Blocca Crediti</p>		<p>La presente disposizione si applica per tutti gli accertamenti emessi prima del 30 aprile 2024.</p> <p>Si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.</p> <p>Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.</p>		<p>Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.</p> <p>Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.</p>	

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
<p style="text-align: center;">MODIFICHE (ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024) – Decreto Blocca Crediti</p>			<p>Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo (120 giorni).</p>		<p>Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo (120 giorni).</p>	

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
<p>ATTO DI INDIRIZZO M.E.F. del 29.02.2024 Dipartimento delle finanze</p>			<p>Alla luce di ciò, dunque, una lettura interpretativa d'ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino al momento dell'emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30 aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente</p>		<p>***</p> <p><u>N.B.</u></p> <p>In effetti, con quest'ultima norma si è creato un ingorgo di tempistiche e di crocevia, nonostante la Legge delega richieda di semplificare il procedimento accertativo (art. 17, comma 1, lettera a, Legge n. 111/2023).</p> <p>***</p>	

NORMATIVA	ART. 12, co. 7, Legge 212/2000	ART. 5-Ter D.Lgs. n. 218/1997	ART. 6-Bis Legge 212/2000	ART. 1 D.Lgs. n. 13/2024	ART. 7 D.L. n. 39 del 29.03.2024 in G.U. n. 75 del 29.03.2024	CASSAZIONE
			disciplinate nella legislazione ancora vigente, prima del 30 aprile 2024.			

Avv. Maurizio Villani

Giovedì 11 aprile 2024